

COPIA

Prot. Gen N. 20180058845

Data: 13-08-2018

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DECRETO DEL PRESIDENTE****N. 169 DEL 14-08-2018****OGGETTO:**

VARIANTE PARZIALE AL PRGC AI SENSI ART.17 - COMMI 5,6,7 L.R. 56/77 E S.M.I. COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA ADOTTATA CON D.C.C. N. 17 DEL 28/06/2018. PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL PRESIDENTE

Visto il verbale di proclamazione in data 25 settembre 2017 alla carica di Presidente della Provincia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 55 della legge 56/2014;

Rilevato che tra le funzioni fondamentali della Provincia, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento ai sensi della lettera a), comma 85, articolo 1 della citata legge;

Visto lo Statuto della Provincia di Alessandria, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 30/09/2015 con Deliberazione n.2 – prot. n. 77205;

Vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: “....contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, (da parte dell'Amministrazione Comunale) la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

Premesso che il Comune di CASTELNUOVO BORMIDA ha adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2018 una variante parziale ad oggetto: "Adozione preliminare variante parziale al PRGI ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.", pervenuta presso gli uffici provinciali con nota protocollata in data 12.07.2018 n. 51712;

Considerato che, ai sensi dell' art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Provincia deve esprimere il parere di competenza entro 45 giorni dalla ricezione della variante parziale al PRG e, nel caso specifico, entro il 26.08.2016;

La variante introduce modifiche che consistono:

presupposto dell'inserimento sul PRG delle fasce di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto ubicato in via Emilia; cambio di destinazione d'uso da area agricola ad area di tipo B e verde privato; cambio di destinazione d'uso da area a standard per l'istruzione ad area di tipo B e verde privato; presa d'atto di un edificio esistente non indicato; modifica dell'art. 29 delle Norme di attuazione; cambio di destinazione d'uso da area agricola ad area di tipo sportivo "AS3" per attività di agility dog; aumento dell'indice edificatoria per l'area residenziale indicata con la sigla C7 e conseguente diminuzione di tale valore all'area residenziale C4; correzione di un errore materiale sulla Tav. 14; modifica dell'art. 48 delle N.T.A.;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03.10.2017 che specifica come a far data dall'approvazione del PPR le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei Piani territoriali e urbanistici;

Visto il Nuovo Piano Territoriale Regionale approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011;

Visto il Piano Territoriale Provinciale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 223-5714 del 19/02/2002 e la Variante al P.T.P. di adeguamento a normative sovraordinate approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 112-7663 del 20.02.2007;

Richiamata, altresì, un'ulteriore variante al P.T.P., approvata dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 11/160 del 16.05.2016, ad oggetto "L.R. n. 56/77 e s.m.i., art. 7 bis – Approvazione della Variante al Piano Territoriale Provinciale di adeguamento e approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante";

Richiamata l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Territoriale, datata 13/08/2018 prot. n. 58811 allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- la determinazione del Direttore della Direzione Ambiente e Territorio n. 630/74816 del 24.06.2003;
 - l'ODS n. 1 del 1/04.2008 a firma del Dirigente della Direzione Pianificazione, Difesa del suolo, Via, Servizi Tecnici
- con i quali sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia sulle varianti parziali ai PRGC.;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte.

Dato atto:

che è stato espresso, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto, in forza delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative vigenti, di provvedere in merito;

Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti

DECRETA

1. di dichiarare che, come richiesto dal comma 7 dell'Art 17, L.R. 56/77 e s.m.i., la variante: "Adozione preliminare variante parziale al PRGI ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i." del Comune di CASTELNUOVO BORMIDA - adottata dal Consiglio Comunale in data 28.06.2018 con Deliberazione n. 17, rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale;

2. di dichiarare che le modifiche in variante rispettano i parametri di cui al comma 6 dell'Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto le nuove previsioni insediative interessano aree interne o contigue ai nuclei abitati, già dotate di opere di urbanizzazione primaria;

3. di esprimere ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i, parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale fatto salvo il recepimento delle prescrizioni riportate nell'istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

5 di trasmettere al Comune di CASTELNUOVO BORMIDA il presente decreto per i successivi provvedimenti di competenza;

Il Presidente della Provincia

F.to Gianfranco Lorenzo BALDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio con num 1487 del 14-08-2018

**dal 14-08-2018
al 28-08-2018**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gian Alfredo De Regibus**



Documento firmato digitalmente

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Servizio Pianificazione Territoriale

Alessandria li 13/08/2018

Prot. prov. 58811

Istruttoria

Oggetto: Variante parziale al PRG ai sensi art. 17 comma 5 L.R.56/77 e s.m.i, del Comune di CASTELNUOVO BORMIDA adottata con DCC n. 17 del 28-06-2018 ad oggetto: "Adozione preliminare variante parziale al PRGI ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.".

Atti ed Elaborati trasmessi:

- D.C.C. n. 17 del 28/06/2018
- Relazione illustrativa
- Tavola 12: Territorio Comunale (scala di riduzione 1: 5000)
- Tavola 13: Sviluppo del P.R.G.C, relativo al territorio urbanizzato (scala di riduzione 1:2000)
- Tavola 14: Classi di pregio all'interno dell'urbanizzando (scala di riduzione 1:1000)
- Norme Tecniche di Attuazione
- Dichiarazione di compatibilità della variante parziale con il piano di classificazione acustica vigente
- Relazione geologica - tecnica

Il Consiglio Comunale di CASTELNUOVO BORMIDA con deliberazione n. 17 del 28-06-2018 ha adottato una variante parziale, pervenuta presso gli uffici provinciali in data 12-07-2018, prot. prov. n. 51712, avente ad oggetto "Adozione preliminare variante parziale al PRGI ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i."

Si prende atto che, in base a quanto previsto dalla DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione Comunale ha sottoposto la pratica alla procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS in modo sequenziale; il procedimento si è concluso con l'esclusione dal processo di VAS della variante in esame tramite la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/05/2018, prot. prov n. 43901 del 14/06/2018.

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 Ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr); le prescrizioni contenute degli articoli 3,13,14,15,16,18,23,33,39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettera b del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Considerato che la relazione illustrativa è sprovvista di tale verifica, è necessario integrarla con quanto sopra indicato.

Con nota protocollata il 13/08/2018, n. 58714, il Comune ha inviato un chiarimento, ad integrazione della Relazione Illustrativa, per meglio specificare alcuni contenuti della variante.

Valutazione della variante

Dall'esame della documentazione tecnica pervenuta, si evince che la variante tratta, principalmente, di:

- 1. presa d'atto dell'inserimento sul PRG delle fasce di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto ubicato in via Emilia a seguito dell'approvazione da parte della regione Piemonte con determinazione n. 405 del 15/07/2008. A seguito di quanto sopra descritto viene inserito un nuovo comma all'art. 45 delle N.T.A.;
- 2. cambio di destinazione d'uso da area agricola a coltura specializzata ad area di tipo B e verde privato (inedificabile);
- 3. cambio di destinazione d'uso da area a standard per l'istruzione ad area di tipo B e verde privato (inedificabile);
- 4. aggiornamento cartografico per presa d'atto di un edificio esistente non indicato (casa di riposo);
- 5. introduzione di un comma nell'articolo 29 delle Norme di attuazione e conseguente individuazione cartografica nella tav. 14 del PRG riguardante la possibilità di effettuare la sola demolizione senza ricostruzione di alcuni edifici nel centro storico; inoltre si estende la possibilità di intervenire con la ristrutturazione edilizia su tutti gli edifici di tipo A4, come già previsto sugli edifici A2 e A3.
- 6. cambio di destinazione d'uso da area agricola ad area di tipo sportivo "AS3" per attività di agility dog con relativa normativa;
- 7. aumento dell'indice edificatoria per l'area residenziale indicata con la sigla C7 da 0,3 a 0,6 e conseguente diminuzione di tale valore dell'area residenziale C4;
- 8. correzione di un errore materiale sulla Tav. 14 riguardante la modifica di un retino di riferimento ad un edificio esistente che da "B2" diventa "B3";
- 9. modifica dell'art. 48 delle N.T.A. relativamente alle distanze nelle aree agricole all'interno del centro abitato.

Istruttoria

Per ciò che concerne il punto 3 sopra elencato si evince dalla relazione illustrativa che a tutt'oggi l'area oggetto di variante è utilizzata a fini assistenziali (assistenza di ragazzi disabili) pertanto la ridefinizione della destinazione d'uso a residenziale non risulta corretta; è necessario destinare l'area in oggetto all'effettivo uso introducendo un articolo nelle N.T.A che normi l'area proposta.

Richiamato la variazione al punto 5 della relazione illustrativa, riguardante la possibilità di inserire la sola demolizione in alcuni edifici del centro storico, si ritiene che tale modifica non sia accettabile poiché contrasta con la legge regionale n. 56/77, art. 17 comma 5 lettera h. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto è necessario eliminare tale variazione, in quanto si introduce un nuovo tipo di intervento, per altro non previsto dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il punto 6. riguardante la previsione di un'area per attività di agility dog, richiamato l'art. 32 quater che norma l'area suddetta, si ritiene che debba essere integrato in merito alle tipologie edilizie e i materiali ammessi al fine di evitare che la costruzione prevista possa costituire in qualche modo compromissione con l'ambiente circostante. Inoltre sarebbe opportuno rivedere le misure indicate che paiono, per l'attività permessa, eccessive.

Alla luce di quanto sopra esposto si è, innanzitutto, verificato che le variazioni apportate al PRG vigente rientrano tra le modifiche che soddisfano le condizioni di cui al comma 5, lettere da a ad h, dell'Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., e si ritiene pertanto di classificare la variante proposta come parziale.

La verifica del parametro localizzativo di cui al comma 6, art. 17-L.R. n.56/77 e s.m.i., è stata effettuata benché non risulta che il comune di Castelnuovo Bormida abbia provveduto ad approvare

la perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati ai sensi della procedura di cui all'articolo 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per la variante in oggetto, stante gli atti resi disponibili, la valutazione delle condizioni localizzative risulta coerente rispetto ai parametri del sopra citato comma 6.

Si rammenta che la Regione Piemonte con Deliberazione n. 12-6441 del 02/02/2018 disciplina le "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n.117-10731 del 13/03/2007" dove si specifica che i Comuni "... nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 comma 5 e 17 bis della L.R. 56/77..." pertanto l'amministrazione comunale dovrà verificare che le eventuali previsioni siano coerenti con la disciplina sopracitata.

Si prende atto che le modifiche della presente variante non incidono sul Piano di Classificazione Acustica approvato dall'Amministrazione Comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto si può definire la variante parziale compatibile col Piano Territoriale Provinciale, fatto salvo il recepimento delle prescrizioni sopra descritte.

Si rammenta che la deliberazione di approvazione definitiva della variante deve essere trasmessa alla Provincia e alla Regione entro 10 giorni dalla sua redazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del piano regolatore vigente, in modo tale che essi possano sostituire le tavole originarie di P.R.G., ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.

L'istruttore
Geom. Paola Certo

F.to Il Responsabile del Servizio
Arch. Luisella Bellone

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma
olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20
e 21 del D. Lgs 82/2005 che attribuiscono pieno valore
probatorio)